



COMUNE DI NOVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

VERBALE DEL 11/08/2017

La sottoscritta Rag. Giusy Mainetti, Revisore dei Conti del Comune di Noviglio,

Visti:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 28.07.2017 avente ad OGGETTO “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012 E RELATIVO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA SASOM SRL”, sulla quale il sottoscritto revisore è stato chiamato a esprimere parere;
- la Relazione di cui agli artt. 34, comma 20 del D.L.179/2012, convertito con modifiche nella L. 17/12/2012, n. 221 e 192 del D.lgs 50/2016 inerente la scelta più idonea dal punto di vista della convenienza tecnico/qualitativa dell’affidamento diretto del servizio di igiene urbana, che forma parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione qui esaminata;
- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile;

Preso atto che viene proposto l’affidamento del servizio di igiene ambientale a Sasom s.r.l., società partecipata secondo il modello dell’in house providing per il periodo 1.10.2017 -30.09.2022 per un importo contrattualmente pattuito di € 2.098.000;

Considerato:

- che le obbligazioni inerenti l’affidamento del servizio di igiene ambientale a Sasom s.r.l., per il periodo 1.10.2017 -30.09.2022, debbono trovare copertura, quanto agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017/2019 e quanto agli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, negli stanziamenti dei futuri Bilanci di Previsione 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022;

Richiamati:

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del D.lgs 267/2000 in base al quale l'organo di revisione è tenuto a esprimere pareri con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: *“modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”*;

- l'art. 183, comma 2, lettera c) in base al quale con l'approvazione del bilancio e successive variazioni è costituito impegno di spesa sui relativi stanziamenti per le spese dovute per contratti riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente;

- l'art. 183, comma 6 in base al quale possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi al primo del Bilancio di Previsione in caso di contratti di durata pluriennale qualora necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

b) sugli esercizi non considerati nel Bilancio di Previsione qualora inerenti a spese derivanti da contratti di prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile;

Ravvisata, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 183, comma 2, lettera c) e comma 6, lettere a) e b), la necessità, di dare atto, a integrazione della proposta di deliberazione qui esaminata:

- che la spesa a carico degli esercizi finanziari 2017 (€ 104.900,00) e quella a carico degli esercizi 2018 (419.600,00) e 2019 (€.419.600,00), successivi al primo, trova capienza nel Bilancio di Previsione 2017/2019 senza necessità di apportare al medesimo alcuna variazione ai relativi stanziamenti;

- che la spesa contrattualmente pattuita a carico degli esercizi finanziari 2020 (€ 419.600,00), 2021 (€.419.600) e 2022 (€ 314.700) non considerati nel Bilancio di Previsione 2017/2019, troverà copertura mediante l'iscrizione di adeguati stanziamenti nei futuri Bilanci di Previsione 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022;

Il sottoscritto revisore, tutto ciò premesso, considerato e precisato,



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione qui esaminata e ai documenti che di essa formano parte integrante e sostanziale,

CON INVITO

- a) a dare atto, a integrazione della proposta di deliberazione :
- che la spesa contrattualmente prevista per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 trova copertura negli attuali stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017/2019 senza necessità di apportare ai medesimi alcuna variazione;
 - che la spesa contrattualmente prevista per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, non considerata nel Bilancio di Previsione troverà copertura con l'iscrizione di adeguati stanziamenti nei futuri Bilanci di Previsione 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022
- b) a trasmettere al sottoscritto revisore la proposta di deliberazione integrata con le informazioni di cui sopra.



L'organo di Revisione
Rag. Giusy Mainetti